

Causa C-112/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

6 febbraio 2020

Ricorrente:

M.A.

Resistente:

État belge

**CONSEIL D'ÉTAT (CONSIGLIO DI STATO, BELGIO), SEZIONE DEL
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

XI SEZIONE

SENTENZA

[OMISSIS]

Nella causa: **M.A.**,
[OMISSIS]

contro:

État belge (Stato belga)
[OMISSIS]
[Or. 2]

I. Oggetto del ricorso

Con ricorso presentato il 15 marzo 2019, M.A. ha chiesto la cassazione [di una] sentenza [OMISSIS] pronunciata [il 21 febbraio 2019] dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) [OMISSIS].

II. Procedimento dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato)

[OMISSIS] [procedimento]

III. Fatti utili all'esame della causa

Dalle constatazioni della sentenza impugnata risulta che al ricorrente è stato consegnato un ordine di lasciare il territorio con trattenimento in vista di allontanamento, nonché un divieto di ingresso, adottati il 24 maggio 2018 e notificati il giorno seguente. Tali decisioni rilevano che il ricorrente ha dichiarato di avere una compagna belga e una figlia nata in Belgio, ma le stesse decisioni accertano i reati che egli ha commesso e il fatto che, pertanto, «l'interessato, a causa del suo comportamento, è considerato una minaccia per l'ordine pubblico».

La sentenza impugnata respinge il ricorso di annullamento presentato contro tali decisioni. [Or. 3]

IV. Motivo unico

Tesi del ricorrente

Il ricorrente deduce come motivo unico la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 7, 39/2, 39/56, 39/65, 62, paragrafo 2, 74/11 e 74/13 della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980, in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri), e dei principi che garantiscono il rispetto dell'interesse superiore del bambino, di proporzionalità e di accuratezza.

Nella prima censura, egli contesta al Consiglio per il contenzioso degli stranieri di ritenere che la sua censura relativa alla violazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia priva di interesse, dal momento che egli non precisa di agire in nome di suo figlio minorenni. Dopo aver citato l'articolo 74/13 della precitata legge del 15 dicembre 1980, egli precisa che il suo discendente non è straniero, non è destinatario degli atti impugnati e non è quindi legittimato ad agire. Egli ritiene che non debba agire in nome del minore affinché l'interesse superiore di quest'ultimo possa essere difeso.

Nella seconda censura, il ricorrente osserva che la sentenza impugnata dichiara che «per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 74/13 della legge, sebbene tale disposizione imponga al resistente di tenere conto di taluni elementi, essa non gli impone tuttavia di motivare la sua decisione quanto a ciò». A suo avviso, tale considerazione viola le disposizioni oggetto del motivo che impongono che le decisioni amministrative siano motivate in fatto e in diritto.

Peraltro, quanto all'affermazione secondo cui «[n]ella fattispecie, il resistente ha tenuto conto della vita familiare del ricorrente negli atti impugnati», egli fa valere che essa è «priva di nesso logico con l'affermazione precedente», in quanto il Consiglio per il contenzioso degli stranieri non afferma che «la vita familiare sarebbe stata presa in considerazione indipendentemente dalla motivazione delle decisioni», e che essa è «in contraddizione con il punto 4.3.3 della sentenza con cui il Consiglio per il contenzioso degli stranieri rimette in discussione la motivazione delle decisioni con cui il resistente ritiene che la vita familiare tra il ricorrente e suo figlio non sia validamente dimostrata».

Nella terza censura, egli critica il punto 4.3.3 della sentenza e ritiene che le considerazioni che sono ivi contenute avrebbero dovuto, quod non, condurre all'annullamento degli atti impugnati.

Nella quarta censura, egli sostiene che il riferimento operato dal primo giudice ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è irrilevante. Egli ritiene che sia qui in discussione, a differenza della causa decisa in tale sentenza, un obbligo negativo di non espellere e non un obbligo positivo di autorizzare il soggiorno. Secondo il ricorrente, «[d]i conseguenza, contrariamente a quanto deciso dal Consiglio per il contenzioso degli stranieri, non si poteva esigere che il richiedente invocasse una circostanza [Or. 4] particolarmente eccezionale per sostenere che il suo allontanamento dal territorio per tre anni pregiudicava la sua vita familiare protetta dall'articolo 8 CEDU (e dagli articoli 7 e 24 della Carta)».

Il ricorrente contesta poi che la sentenza non spiega sotto quale profilo il principio di proporzionalità sia stato rispettato, mentre ciò era contestato nel ricorso. Egli afferma inoltre che, per proseguire la sua vita di famiglia con lui, il minore è tenuto a lasciare il territorio dell'Unione e a rinunciare al godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione.

[OMISSIS] [questioni pregiudiziali proposte dal ricorrente nella causa principale]

Decisione del Conseil d'État (Consiglio di Stato)

Quanto alla prima parte, la sentenza impugnata contiene il seguente passaggio:

«4.1. Sul motivo unico, in via preliminare, il Conseil (Consiglio) non rileva l'interesse del ricorrente alla censura relativa alla violazione dell'articolo 24 della Carta, dal momento che in essa non si sostiene di agire in nome del figlio minore del ricorrente».

Il giudice amministrativo ritiene, in modo implicito ma certo, al punto 4.2.3 della sentenza impugnata, che si debba tener conto dell'interesse superiore del bambino solo se la decisione amministrativa in questione lo riguardi esplicitamente e che quest'ultima sia contestata in suo nome dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri. [Or. 5]

Il ricorrente sostiene invece che il precitato articolo 74/13 della precitata legge del 15 dicembre 1980 impone di tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino quando una decisione di allontanamento viene adottata nei confronti di uno dei suoi genitori, «senza limitare tale requisito alle sole decisioni prese nei confronti di un minore».

La critica verte sull'interpretazione del precitato articolo 74/13, il quale recepisce l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Prima di esaminare ulteriormente le diverse censure del ricorrente, occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale così come citata nel dispositivo e che riguarda l'interpretazione e la portata che occorre dare all'obbligo di tenere conto dell'interesse superiore del bambino come previsto all'articolo 5 della precitata direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008.

[OMISSIS] [elementi irrilevanti]

PER QUESTI MOTIVI,

IL CONSEIL D'ÉTAT (CONSIGLIO DI STATO) COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Il giudizio è sospeso.

Articolo 2

Si propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che impone agli Stati membri, in occasione dell'attuazione della direttiva, di tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino, letto in combinato disposto con l'articolo 13 della stessa direttiva e con gli articoli 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso impone di tenere in considerazione l'interesse superiore del

bambino, cittadino dell'Unione, anche quando la decisione di rimpatrio è presa nei confronti di uno solo dei genitori del bambino».

[*OMISSIS*] [Or. 6]

[*OMISSIS*] [procedimento]

[*OMISSIS*] [procedimento e composizione del collegio giudicante]

DOCUMENTO DI LAVORO